



Comune di Pandino

**REGOLAMENTO
PER
LA DETENZIONE, LA
CONDUZIONE,
IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI
ANIMALI
DEL COMUNE DI PANDINO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 del 26.03.2026**

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, LA CONDUZIONE, IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DEL COMUNE DI PANDINO

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Art. 2: Principi e finalità

Art. 3: Definizioni

Art. 4: Competenze del Sindaco, dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Diritti Animali (UDA)

CAPITOLO II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5: Identificazione degli animali

CAPITOLO III: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 6: Prescrizioni generali per la detenzione e tutela del benessere degli animali da compagnia

Art. 7: Detenzione all'interno di abitazione e di aree private e prescrizioni specifiche per la tutela del benessere dei cani e dei gatti

Art. 8: Detenzione di cani ed altri animali di compagnia su autoveicoli

Art. 9: Detenzione di cani da guardia

Art. 10: Obblighi relativi ai gatti

Art. 11: Accattonaggio con utilizzo di animali

Art. 12: Petardi e spettacoli pirotecnici

CAPITOLO IV: CONDUZIONE E LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 13: Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico, a giardini, parchi pubblici ed aree verdi e raccolta delle deiezioni

Art. 14: Accesso ai pubblici esercizi, piccole, medie e grandi strutture di vendita e case di riposo

Art. 15: Pet Therapy

Art. 16: Accessi e conduzione sui mezzi pubblici

Art. 17: Omessa custodia di cani ed altri animali potenzialmente pericolosi

Art. 18: Conduzione dei cani da caccia, da pastore e dei cani delle forze armate

Art. 19: Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili

Art. 20: Percorso formativo per proprietari di cani

CAPITOLO V: AREE COMUNALI ATTREZZATE PER LA SGAMBATURA CANI

Art. 21: Aree Comunali attrezzate per sgambatura cani: oggetto, finalità ed individuazione delle aree

Art. 22: Accessibilità, norme di comportamento ed igiene dei luoghi

Art. 23: Attività di vigilanza nelle Aree Cani Comunali

CAPITOLO VI: ATTIVITÀ CON ANIMALI E DETENZIONE A SCOPO AMATORIALE

Art. 24: Detenzione di animali a scopo amatoriale

Art. 25: Allevamento Amatoriale

CAPITOLO VII: CESSIONE ED ADOZIONE DI CANI E GATTI

Art. 26: Cessione di cani e gatti di proprietà

- Art. 27: Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani ed altri animali di compagnia
Art. 28: Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti
Art. 29: Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti
Art. 30: Vendita e ricovero di animali d'compagnia, detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali relativi alla vendita animali da compagnia
Art 31: Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico
Art. 32: Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali
Art. 33: Detenzione degli animali durante esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali
Art. 34: Circhi con animali
Art. 35: Toelettatura di cani e gatti

CAPITOLO VIII: GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

- Art. 36: Colonie feline
Art. 37: Oasi feline

CAPITOLO IX: RANDAGISMO, SMARRIMENTO, FUGA, AVVELENAMENTO E MORTE DI CANI

- Art. 38: Obblighi in caso di fuga e scomparsa
Art. 39: Divieto di abbandono
Art. 40: Randagismo
Art. 41: Morte e smaltimento delle spoglie animali
Art. 42: Avvelenamento di animali

CAPITOLO X: ANIMALI DA REDDITO, CORTILE, ESOTICI E SELVATICI (non in allevamento)

- Art. 43: Abbandono e rilascio di animali
Art. 44: Mammiferi, ovipari, e fauna minore e relativi habitat
 Capo 1 - detenzione di animali da cortile
 Capo 2 – norme specifiche relative alla detenzione di cavie e roditori
 Capo 3 - norme specifiche relative alla detenzione di equidi, ovini, caprini e suini
 Capo 4 - prescrizioni per la tutela del benessere dell'avifauna in cattività e degli uccelli da compagnia
 Capo 5 - prescrizioni per la tutela del benessere degli animali esotici, dei pesci, anfibi, tartarughe ed altri rettili e invertebrati, in cattività
 Capo 6 – avifauna selvatica: rondini, balestrucci (rondini), topini (rondine riparia), chiroterri (pipistrelli) e rapaci notturni e diurni
 Capo 7 – myocastor (Nutria)

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45: Associazioni animaliste e zoofile
Art. 46: Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici
Art. 47: Recupero e riabilitazione animali da laboratorio
Art. 48: Educatore cinofilo e centri di addestramento ed educazione
Art. 49: Sequestro amministrativo e confisca
Art. 50: Vigilanza
Art. 51: Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 52: Sanzioni

Art. 53: Disposizioni finali

ALLEGATI

- **Allegato 1: Elenco degli animali di cui è vietata la detenzione e/o la vendita**
- **Allegato 2: Acronimi**

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Pandino, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Pandino. Il Regolamento, inoltre, si integra con gli altri Regolamenti e delibere comunali.

Art. 2

Principi e finalità

1. Il Comune di Pandino, richiamandosi in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:
 - impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)
 - riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)
 - proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)
 - invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)
 - dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)
 - riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973)
 - riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e socializzazione, soprattutto nell'età dell'infanzia, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo/animale (Art. 2 Costituzione della Repubblica Italiana)
2. promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi, ad eccezione degli ungulati poligastrici, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie, collaborando con gli enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.
3. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
4. disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere e di sicurezza per l'uomo;

5. promuove e favorisce iniziative volte alla conservazione e recupero degli ecosistemi e degli equilibri ecologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
6. nell'ambito degli indirizzi fissati dalle vigenti leggi, tutela le specie animali domestiche e selvatiche in conformità a principi etici e morali e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica richiamando al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
7. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
8. promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino inoltre promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana
9. promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato;
10. riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare;
11. riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004, Codice Penale, Codice della Strada e normative speciali di settore, inoltre condanna e persegue chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze;
12. in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste, Ordine Veterinari, ATS ed altri soggetti pubblici e privati, promuove politiche e iniziative volte al controllo demografico;
13. in collaborazione con il dipartimento di prevenzione veterinario e sicurezza alimentare dell'ATS, e delle associazioni animaliste locali iscritte all'albo regionale, in caso di accertata impossibilità del proprietario di animali d'compagnia a detenere gli stessi, (a titolo esemplificativo per malattia o ricovero ospedaliero), può provvedere alla temporanea custodia al canile rifugio convenzionato o in altra collocazione offerta dalle associazioni sopracitate;
14. allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo;
15. promuove un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo e animali d'compagnia presenti sul territorio comunale;
16. detenere gli animali di compagnia in condizioni tali da non costituire un pericolo per la salute umana;

Art.3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Pandino;
 - animale d'compagnia: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
 - animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'compagnia e specie da reddito;
 - animali randagi: animali generalmente domestici come un cane o un gatto, che vivono senza un

- proprietario e/o si trovano a vagare liberamente sul territorio comunale;
- animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;
 - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;
 - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici: animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
 - fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

Art. 4

Competenze del Sindaco, dell'Amministrazione Comunale e dell'Ufficio Diritti Animali (UDA)

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale al fine di porre termine alle situazioni rilevate ed attivare le procedure sanzionatorie previste
2. L'articolo 3 del DPR del 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. Può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e con ordinanze ad personam, che gli animali d'compagnia siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche, ovvero vietare la relativa detenzione.
4. Il Comune si occupa della prevenzione del randagismo, della tutela dell'ecosistema e della protezione e tutela di tutte le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale.
5. Il Comune si impegna a garantire la presenza dell'Ufficio DirittiAnimali (di seguito UDA) presso l'Ufficio di Polizia Locale e che, nell'ambito delle competenze previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pandino, contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. In particolare, l'UDA ha l'obiettivo di prevenire il randagismo, garantire un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e, inoltre, informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale, promuovere le attività destinate a migliorare i rapporti di convivenza tra animali e cittadini, ricevere e, se del caso, sostenere segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini e Associazioni protezionistiche.
6. Per le sue finalità, l'UDA collabora con gli Enti competenti: ATS, Polizia Locale nel quale è costituito e altre Forze dell'Ordine.

CAPITOLO II

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 5

Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani, dei gatti e dei furetti, la relativa iscrizione in SINAC e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'compagnia e prevenzione del randagismo.
2. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dal L. Regionale n°33/2009 s.m.i., l'identificazione effettuata da un medico veterinario accreditato al SINAC, potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip (codice di identificazione elettronico che viene applicato in modo indolore nel sottocute del cane). Coloro che intendono detenere un cane, un gatto o un furetto devono ottemperare alla identificazione e registrazione dell'animale esclusivamente con il metodo indicato.
3. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare attraverso il medico veterinario accreditato al SINAC o gli uffici dell'ATS territorialmente competente:
 - la morte dell'animale, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause,
 - il trasferimento, possesso e cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nel rispetto dei tempi previsto dalla normativa di riferimento.

CAPITOLO III

DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 6

Prescrizioni generali per la detenzione e tutela del benessere degli animali da compagnia

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'compagnia assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura, provvedere alla sua idonea sistemazione e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso nonché delle norme vigenti.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, il proprietario/detentore di animali d'compagnia che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - a. l'obbligo di identificazione dell'animale come previsto dalla normativa vigente;

- b. un ricovero adeguato al benessere e la salute dell'animale al riparo dalle intemperie;
 - c. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - d. costante disponibilità di acqua potabile;
 - e. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - f. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
 - g. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - h. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - i. precauzioni per impedire la fuga escludendo l'uso della catena o qualsiasi altra forma di contenimento che causa sofferenza o dolore all'animale;
 - j. Iscrizione al SINAC, come indicato dal L.R. n° 33/2009;
 - k. controllo sulla riproduzione e cura della eventuale prole;
 - l. trasporto e custodia dell'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni ed avendo cura della custodia in modo adeguato alla specie;
3. È vietato detenere gli animali in spazi angusti, scarsamente areati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione.
 4. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenimento simile che causa sofferenza o dolore all'animale, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
 5. Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.
 6. I proprietari e/o detentori di animali hanno l'obbligo di custodirli in modo che non arrechino danni alle persone o ad altri animali e che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
 7. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete o danno di tipo igienico-sanitario e molestie olfattive.
 8. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani e di gatti il cui totale supera i 10 (con esclusione di cuccioli come stabilito dalla normativa regionale in materia), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco previa comunicazione all'UDA, come altresì stabilito dal Regolamento regionale n° 02 del 13 Aprile 2017 Art. 7.
 9. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie.
 10. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'compagnia deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
 11. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'compagnia si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, deve essere richiesta al venditore.
 12. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, il proprietario/detentore che:
 - a. detiene continuativamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e

- balconi)), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
 - b. segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
 - c. detiene animali alla catena;
 - d. detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
 - e. detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili;
 - f. colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
 - g. applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
 - h. usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
 - i. utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.
13. Fatte salve le più speciali e gerarchicamente stabilite norme a carattere amministrativo e penale **è severamente vietato:**
- o abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;
 - o sopprimere animali d'compagnia in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario, ed esclusivamente per motivazioni sanitarie, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico;
 - o addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività;
 - o utilizzare animali per il pubblico divertimento o sottoporli ad atti di violenza;
 - o sono vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo;
 - o addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico o strumenti di analoga violenza. È altresì vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte o a strozzo e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
 - o stante l'adozione della microchippatura per l'identificazione del cane, sottoporre qualsiasi animale a tatuaggi;
 - o gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, tra cui coda ed orecchie salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa speciale vigente in materia. È altresì vietata la resezione dei denti e degli artigli, o interventi sulle corde vocali;
 - o separare i cuccioli di cane o gatto dalla madre prima di 60 giorni, fatti salvi casi particolari attestati da certificazione medico-veterinaria e/o di naturale aggressione della specie nei confronti della prole;
 - o catturare, uccidere, disturbare le specie aviarie e/o i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento, e di utilizzare colle per la cattura di mammiferi, rettili, anfibi, uccelli e altri animali, ad eccezione dei muridi e degli insetti nocivi all'uomo e all'agricoltura;
 - o detenere animali in locali e/o spazi privi della luce;
 - o detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano la coibentazione e che siano dotati di tetto impermeabilizzato. Il riparo dovrà

- essere collocato in luogo riparato dal sole e dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua e in ambienti che possano essere nocivi per l'animale. L'area dovrà essere adeguatamente pulita ogni giorno;
- o l'addestramento nelle aree cani, come di seguito esplicitato;
 - o altresì l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, anche se nati in cattività, con esclusione dei falconieri, che abbiano licenza di caccia, porto d'armi e che abbiano coperto l'animale da assicurazione;
 - o mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche;
 - o condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, come altresì sancito dal vigente Codice della Strada;
 - o favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'compagnia e non;
 - o catturare animali liberi o vaganti; la cattura può essere effettuata esclusivamente da parte dei legittimi proprietari o dagli operatori autorizzati.
 - o la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica;
 - o spellare o spennare animali vivi;
 - o colpire violentemente gli animali o spingerli mediante l'utilizzo di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica;
 - o l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata;
 - o aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare danneggiamento di cose;
 - o la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni.
 - o qualsiasi atteggiamento contrario alla natura del cane quale tenere cani legati alla corda, alla catena o similari o con uno nodo scorsoio. È altresì vietato sollevare gli animali per i piedi, per la testa, per le orecchie o per la coda;
 - o l'abbattimento e la potatura degli alberi durante il periodo riproduttivo degli uccelli. Eventuali deroghe dovranno essere concesse previo parere positivo degli uffici comunali competenti;
 - o mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi; il rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - o l'uso, la detenzione e la vendita di prodotti a base di colle per la cattura della fauna aviaria;
 - o predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno, in particolare l'uso di repellenti – compresi peperoncino e antitarne di naftalina o canfora - a meno che non si trovino all'interno di contenitori ermeticamente chiusi. I dissuasori a ultrasuoni per felini sono vietati se con raggio di azione indirizzato sulla pubblica via;

Art. 7

Detenzione all'interno di abitazione e di aree private e prescrizioni specifiche per la tutela del benessere dei cani e dei gatti

1. Fatte salve le più speciali e gerarchicamente stabilite norme a carattere amministrativo e penale, e fatte salve le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da compagnia di cui all'articolo precedente, il trasgressore è punito con sanzione amministrativa,

per il mancato adempimento di quanto sotto riportato:

- a. I cani ed i gatti devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole;
 - b. gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia;
 - c. se tenuti all'interno di abitazioni è fatta comunque divieto la permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili (senza la possibilità per gli stessi di entrare in casa) per più di due ore consecutive e mai senza riparo dal sole o dalla pioggia;
 - d. è vietato isolare l'animale in cantina;
 - e. è vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete;
 - f. se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.
 - g. i recinti e i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'compagnia e prevenzione del randagismo;
 - h. in proprietà privata il cane dev'essere tenuto libero. È pertanto vietato l'utilizzo di catene, collari o collare a strozzo, detto anche a scorrimento completo durante la detenzione in proprietà privata;
2. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione o anche a sé stesso.
 3. È vietato creare molestia al vicinato, permettendo ai cani, anche all'interno di giardini o altra proprietà, di abbaiare continuativamente per diverse ore, sia durante il giorno che nelle ore notturne. In caso di effettivo e insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Sindaco, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il Canile comunale con spese tutte a carico del proprietario/detentore.
 4. È vietato ai privati cittadini ed ai gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico posizionare sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, al fine di evitare contagio di eventuali malattie tra animali. È consentito la somministrazione di acqua a richiesta del conduttore.

Art. 8

Detenzione di cani ed altri animali di compagnia su autoveicoli

1. Fatte salve le norme vigenti in tema di trasporto stabilite dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni agli animali stessi ed a tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, nonché procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, oppure la possibilità di sdraiarsi o rigirarsi. È pertanto altresì vietato:
 - tenere o trasportare animali chiusi nel baule dell'auto;
 - tenere animali chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole diretto, indiretto, calore o freddo eccessivo e per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o sistema fisiologico dell'animale. Il conducente dovrà provvedere all'aerazione del veicolo, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi;Pertanto il conducente deve assicurare:
 - l'aerazione del veicolo, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi;

- O la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale;
- O la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.

Art. 9

Detenzione di cani in proprietà privata

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico ed in condizioni tali da non uscire sulla pubblica via ed il contatto diretto con altri animali o persone. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento.
2. È vietata la detenzione a catena.

Art. 10

Obblighi riguardo la corretta detenzione dei gatti

1. Ai gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione deve essere garantito un riparo.
2. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata l'igiene e la pulizia di lettieri, ciotole e quant'altro, poste all'interno o all'esterno.

Art. 11

Accattonaggio con utilizzo di animali

1. Ai sensi della Legge Regionale n° 33/2009 e normativa penale in materia, è vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio detenendo o esibendo animali con sé di età inferiore ai dodici mesi. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa, e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ai fini dell'eventuale confisca.
2. Sono esclusi dal divieto i cani, gatti o altri animali considerati domestici e da compagnia qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ed ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento ed alle norme Nazionali in materia di animali. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile convenzionato ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà. Del controllo sono deputate le Forze di Polizia e la Polizia Locale.

Art. 12

Petardi e spettacoli pirotecnici

1. Fatte salve le più speciali norme di settore amministrative e penali, nel Comune di Pandino, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana è vietata l'accensione di petardi mortaretti e simili anche per il benessere degli animali, per gli effetti negativi che l'uso di petardi e artifici pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici. La violazione delle prescrizioni, comporterà l'applicazione altresì della sanzione amministrativa stabilita dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, di concerto con gli Uffici Comunali competenti per i diritti animali, si impegna a scoraggiare l'utilizzo di tali strumenti esplosivi attraverso adeguate campagne di informazione e attraverso controlli da parte degli enti preposti.

CAPITOLO IV

CONDUZIONE E LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 13

Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico, a giardini, parchi pubblici ed aree verdi e raccolta delle deiezioni

1. Ai cani e agli altri animali d'compagnia di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, fatte salve eventuali previsioni normative che dispongano diversamente è consentito l'accesso nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici ove consentito, nei parchi ed aree verdi ove consentito, nessun animale deve essere lasciato incustodito. È fatto obbligo al detentore:
 - vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, infrastrutture, strutture, manufatti mobili o fissi, monumenti e quant'altro di proprietà comunale;
 - condurre i cani, sia di grossa che di piccola taglia al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge;
 - portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare tempestivamente sia a cani di grossa che di piccola taglia in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercato, fiere, sagre, feste e manifestazioni pubbliche, situazioni di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali. Altresì in caso di necessità o comunque su richiesta delle autorità competenti e nei casi previsti dal presente Regolamento o altre disposizioni normative;
 - i gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto.
 - assicurarsi che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno a persone o cose;
 - la rimozione totale delle eventuali deiezioni solide lasciate dall'animale ed il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi avendo al seguito una quantità idonea:
 - ☐ di sacchetti atti a raccogliere le deiezioni, possibilmente in materiale impermeabile e biodegradabile che dovrà altresì essere esibito a richiesta degli Organi di Polizia;
 - ☐ di acqua in bottiglia per lavare il luogo di deiezione;
 - ☐ I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, accessi pedonali e carrai, nonché ruote di autoveicoli e ruote e catene di sicurezza di moto, scooter, monopattini e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato;
 - ☐ sono esentati dalle presenti disposizioni i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le deiezioni solide e liquide dei loro animali.

Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato con sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

2. È fatto divieto, nei luoghi del comma 1 accedere agli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia - e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione - e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela ed in tutti gli spazi vietati da idonea segnaletica. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato con sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della

struttura può predisporre, nella possibilità e disponibilità spazi privati e strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno di detti luoghi, degli esercizi o degli edifici.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente; quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.
6. Il Comune, nelle proprie strutture, concede la possibilità ai dipendenti di portare il proprio cane sul luogo di lavoro. La richiesta di autorizzazione a tale fine deve essere presentata al Sindaco. Sarà cura del Sindaco assicurare il rispetto delle condizioni stabilite con apposito atto amministrativo.

Il Sindaco potrà rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla base dei seguenti criteri:

- O Tipologia del luogo di lavoro (ufficio a postazione singola o multipla);
- O Sottoscrizione di una dichiarazione di consenso informato alla presenza dell'animale, da parte di tutti i lavoratori che condividono un ufficio a postazione di lavoro multipla e nello stesso settore;
- O Rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e gestionali stabiliti con l'apposito atto amministrativo.

Il Sindaco, anche su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio potrà sospendere o revocare l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni previste.

7. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici e salvo autorizzazioni richieste e rilasciate in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi. Tali deroghe devono essere richieste ed autorizzate dall'ufficio manifestazioni.

Art. 14

Accesso ai pubblici esercizi, piccole, medie e grandi strutture di vendita e case di riposo

1. I cani, accompagnati dal proprietario o dal detentore, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal presente Regolamento, ai pubblici esercizi, ristoranti, piccole, medie e grandi strutture di vendita situati nel territorio Comunale se non espressamente vietato dal proprietario o conduttore dello stesso. Il divieto dev'essere reso pubblico con idonea segnaletica di preavviso posta all'ingresso.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani nei luoghi anzidetti dovranno farlo nel rispetto dei divieti stabiliti dal precedente articolo 13.
3. Riconoscendo la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà/disagio, il Comune di Pandino incoraggia il mantenimento del contatto dei degenti con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, nel rispetto dei regolamenti adottati all'interno di ogni singola struttura.
4. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, dal Responsabile della struttura, agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, salvo specifici divieti motivati da ragioni igienico sanitarie, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

Art. 15

Pet Therapy

1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli *"Interventi Assistiti con gli*

Animali (I.A.A.)” da parte di Regione Lombardia, il Responsabile del progetto di “I.A.A.” deve darne comunicazione all’Ufficio Diritti Animali del Comune di Pandino, descrivendo l’attività, indicando il tipo e il numero degli animali impiegati, e motivandone la scelta. L’UDA, unitamente ad ATS, può eseguire controlli sulle attività medesime.

2. L’equipe multidisciplinare che svolge le attività deve possedere competenze tecniche documentate, confacenti allo scopo, e deve comprendere un medico veterinario esperto in “I.A.A.”.
3. Le specie animali che è consentito impiegare negli “I.A.A.” sono quelle comprese nell’elenco di cui all’Art. 8 delle Linee Guida Nazionali, pubblicate come Allegato.
4. La cura e la salute delle persone che beneficiano degli “I.A.A.” non potranno essere perseguite a danno della salute e dell’integrità psico-fisica degli animali.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di “Attività Assistite dagli Animali (A.A.A.)” e di “Terapie Assistite dagli Animali (T.A.A.)”, è vietata l’utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Al termine della carriera, agli animali dev’essere assicurato il perfetto benessere e corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
7. Gli animali impiegati in programmi di “A.A.A.” e “T.A.A.” devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente alla pet therapy.
8. Gli animali impiegati in programmi di “A.A.A.” e “T.A.A.” devono essere sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l’educatore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi di “A.A.A.” e “T.A.A.” e fatti adottare.
9. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento e l’animale può essere posto in stato di sequestro amministrativo anche ai fini della confisca.

Art. 16

Accessi e conduzione sui mezzi pubblici

1. Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, qualora non vietato da specifici divieti da parte della società che gestisce il trasporto, ha l’obbligo di curare che gli stessi:
 - non sporchino;
 - non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri della vettura;
 - siano tenuti al guinzaglio corto e muniti di museruola;

Art. 17

Omessa custodia di cani ed altri animali potenzialmente pericolosi

1. Fatte salve le più speciali norme a carattere amministrativo e penale, è vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi non idonei al loro benessere o dove possono portare pericolo per gli utenti e gli altri animali presenti.

Art. 18

Conduzione dei cani da caccia, da pastore e dei cani delle forze armate

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore nell’esercizio di

- conduzione o guardia del bestiame purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento e i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio
2. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

Art. 19

Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.
2. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

Art. 20

Percorso formativo per proprietari di cani

1. Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività dei cani, si applicano, oltre alle norme vigenti, le apposite ordinanze in materia emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
2. I detentori di cani ritenuti mordaci dal competente Dipartimento di prevenzione veterinario dell'ATS competente per territorio che emanerà ordinanza contingibile ed urgente, hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni:
 - a. il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in materiale idoneo per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
 - b. la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
 - c. il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.
3. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali per una pacifica e funzionale coesistenza, il Comune promuove la collaborazione con l'ATS territorialmente competente e l'Ordine dei Medici Veterinari.

CAPITOLO V

AREE COMUNALI ATTREZZATE PER LA SGAMBATURA CANI

Art. 21

Aree Comunali attrezzate per sgambatura cani: oggetto, finalità ed individuazione delle aree

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, per la socializzazione e la sgambatura dei cani e definite "Aree di sgambatura per cani". A tale denominazione corrisponde un'area opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura cani" ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori o conduttori, di età non inferiore ai 16 anni, ed ai quali fanno capo tutte le conseguenze civili e penali sul comportamento degli animali e il loro affidamento anche temporaneo. I proprietari o conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza. L'obbligo di guinzaglio e museruola dev'essere tempestivo in caso di pericolo per la tutela della incolumità di altri frequentatori ed altri cani.
2. Le aree cani attualmente attive nel territorio comunale sono:
 - o Area di dimensioni di circa 900 metri quadrati in Via Zara in una zona all'interno del Parco

Pubblico "Saint Denis en Val";

Successive modifiche ed integrazione alle Aree individuate avverranno con idonea Delibera di Giunta ed acquisiti i pareri tecnici degli Uffici ed Enti competente.

Nelle Aree individuate, al fine di renderle agibili e fruibili, l'Amministrazione Comunale si fa carico di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo eventuali convezioni con terzi;

3. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 e 2 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza e di età non inferiore ai 16 anni. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
4. Agli ingressi delle aree individuate verrà collocata opportuna segnaletica indicante il decalogo di comportamento da tenersi nelle aree stesse;

Art. 22

Accessibilità, norme di comportamento ed igiene dei luoghi

1. Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria degli stessi in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle Aree attigue.
2. L'accesso alle Aree cani è consentito a tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovano sul territorio comunale e che posseggono uno o più cani, regolarmente iscritti al SINAC, regolarmente vaccinati e non certificati come animali anti socievoli dall'ATS territorialmente competente. A tale proposito è fatto obbligo al possessore o conduttore, di età non inferiore ai 16 anni, avere con sé idonea documentazione attestante l'iscrizione dell'animale al SINAC, la documentazione attestante la regolarità vaccinale ed ogni eventuale altra documentazione relativa all'animale condotto.
3. Le Aree di sgambatura cani sono aperte come da orari esposti all'esterno delle stesse. L'Amministrazione per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e sanità, manutenzione ordinaria e straordinaria e per ogni ragione contingibile ed urgente può stabilire aperture o chiusure diverse da quelle indicate, le quali verranno rese pubbliche con informativa all'utenza affissa all'esterno delle Aree stesse.
4. Oltre a quanto stabilito dall'Art. 23 c1) del presente Regolamento, le norme di comportamento per i fruitori dell'Area sono:
 - a. prevenire danni a persone, altri animali o cose;
 - b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento;
 - c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
 - d. a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro è fatto obbligo ai possessori o conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'Area, nonché a provvedere a lavare con acqua la zona interessata anche dall'urina del cane;
 - e. non fumare;
 - f. in tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto;
 - g. All'interno dell'area recintata è ammessa la presenza massima di 7 cani contemporaneamente;
 - h. È vietato l'accesso a cuccioli con meno di tre mesi, cani femmine in calore, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani affetti da patologie potenzialmente contagiose per gli altri animali;
 - i. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani che hanno creato disordini sono tenuti ad abbandonare l'area con il proprio animale;

- j. È vietato abbandonare o lasciare incustoditi gli animali all'interno dell'area;
- k. Nelle aree di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento dei cani (da caccia, da difesa o da guardia);
- l. I possessori o conduttori hanno l'obbligo di ricoprire le eventuali buche scavate dai propri cani;
- m. È onere del proprietario o conduttore assicurarsi che i cancelli dell'Area siano correttamente chiusi durante la permanenza nella stessa;
- n. È vietato l'accesso all'Area con biciclette, monopattini, veicoli a motore, fatta eccezione per i veicoli utilizzati dalle persone disabili con esclusione degli autoveicoli;

Art. 23

Attività di vigilanza nelle Aree Cani Comunali

1. Le attività di vigilanza delle Aree di sgambatura sono svolte dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia.

CAPITOLO VI

ATTIVITÀ CON ANIMALI E DETENZIONE A SCOPO AMATORIALE

Art. 24

Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'compagnia, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge Regionale n° 33/2009 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Regionale n° 02/2017, per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo per specie non superiore a dieci; nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Sindaco. La mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Regionale in materia.
2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
3. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 1. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
4. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 3 detenute prima dell'entrata in vigore del Regolamento vi è deroga al divieto di detenzione. Per ottenere la deroga al divieto di detenzione, i cittadini devono dare tempestiva segnalazione all'Ufficio Diritti Animali, inviando per ogni soggetto le seguenti informazioni: specie, sesso, eventuali segni identificativi (microchip, segni particolari, ecc.), foto dell'animale, foto della gabbia/recinto di detenzione, utilizzando la scheda di segnalazione resa disponibile dall'Ufficio Diritti Animali comunale.

Art. 25

Allevamento e strutture Amatoriale

1. Per l'allevamento e strutture amatoriali si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n° 02/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete o danno di tipo igienico-sanitario e molestie olfattive.
3. È fatto divieto istituire allevamenti e strutture amatoriali in centro abitato e zona residenziale.

Art. 26

Asilo per cani e gatti

1. Per l'asilo di cani e gatti si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n° 02/2017 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle norme urbanistiche locali;
2. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete o danno di tipo igienico-sanitario e molestie olfattive.

CAPITOLO VII

CESSIONE ED ADOZIONE DI CANI E GATTI

Art. 26

Cessione di cani e gatti di proprietà

1. Come altresì stabilito da più speciali norme a carattere amministrativo e penale, è fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale.
2. Coloro che non siano più in grado di accudire cani o gatti di proprietà per gravi e documentati motivi, quali (a titolo esemplificativo), grave malattia, ricovero in comunità o lungodegenza, sfratto dall'abitazione, o altra motivazione devono dare comunicazione al Comune e fare richiesta scritta al Sindaco, di cessione temporanea o definitiva dell'animale e sottoscrivere, previo pagamento della tariffa dovuta e stabilita da Delibera di Giunta n° 17/2025, il rispettivo contratto, funzionale al passaggio di proprietà al Comune, futuro o immediato. I cani o i gatti di proprietà di coloro che non siano più in grado di accudirli per motivi quali, a titolo esemplificativo, TSO, ricoveri d'urgenza, arresto, reclusione, ecc., portati al Canile sovracomunale dalle Autorità, o comunque senza che il proprietario abbia sottoscritto un contratto di cessione, sono considerati in condizione di affidamento temporaneo al Comune.
3. L'accettazione della richiesta di cessione temporanea o definitiva resta comunque subordinata alla disponibilità di posti del Canile rifugio sovracomunale nonché a valutazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, e viene gestita in accordo col Responsabile Sanitario del Canile.
4. Durante il periodo di cessione temporanea, il Responsabile del Canile, sentito il parere dello staff veterinario della struttura, può decidere di sottoporre l'animale agli interventi terapeutici, comportamentali, chirurgici che si dovessero rendere necessari a tutela della salute e dello stato di benessere dell'animale stesso, dandone comunicazione al proprietario, anche successivamente in caso di urgenza; al proprietario, ove possibile, saranno addebitati i costi.
5. Qualora siano ricoverati presso il Canile sovracomunale, cani o gatti di proprietari impossibilitati a continuare a prendersene cura, ai fini dell'affido temporaneo o della cessione temporanea o definitiva, l'Amministrazione comunale con successivo provvedimento adotterà la relativa disciplina tariffaria per il congruo concorso al costo del servizio da parte del beneficiario, prevedendo soglie di esonero o riduzioni correlate ai vigenti indicatori della situazione economica equivalente.
6. Il contratto di cessione temporanea di cani e/o gatti di cui al comma 1, prevede una durata non superiore a 60 giorni non rinnovabili, e prevede inoltre la clausola esplicita di trasferimento della proprietà in capo al Comune, in caso di mancato ritiro da parte del proprietario nei termini, previo pagamento della tariffa dovuta e stabilita da Delibera di Giunta n° 17/2025.
7. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, sulla base di quanto previsto dalle procedure di adozione del Canile sovracomunale e previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati.

8. I possessori di cani e/o gatti che intendono cedere animali a terzi, lo dovranno effettuare consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da medici veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.
9. Cani e gatti non possono essere venduti dagli allevatori a un'età inferiore ai 2 mesi.

Art. 27

Comunicazione di smarrimento e ritrovamento di cani ed altri animali di compagnia

1. La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata tempestivamente da parte del proprietario e detentore temporaneo non oltre i 7 giorni stabiliti dalla Legge Regionale - Regione Lombardia n° 33/09 e s.m.i. alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia o direttamente al Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente
2. I cani vaganti sul territorio comunale verranno recuperati a cura del Servizio Veterinario della ATS. Seguirà verifica e lettura del microchip. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario e/o detentore, essi gli saranno restituiti, previo pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3. Il privato cittadino che abbia ritrovato un cane vagante è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia o direttamente al Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente per attivare le procedure del precedente comma 2.
4. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per il recupero, le eventuali cure e il mantenimento.

Art. 28

Pubblicazione del ritrovamento di cani e gatti smarriti

1. Il Comune di Pandino, al fine di consentire che ai proprietari di cani e di gatti smarriti, catturati sul territorio comunale e ricoverati in canile o gattile sanitario o rifugio, sia reso noto il luogo nel quale gli animali stessi sono ricoverati, e pubblicato entro 7 giorni da un medico veterinario, dall'autorità competente o dal Comune stesso sul portale SINAC. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità notizia e sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione dell'avvenuto ritrovamento del cane o gatto al proprietario, ciò anche ai fini del computo dei termini di affidi ed adozioni come stabilito dal presente Regolamento e del Codice Civile.
2. Nel caso in cui il cane o gatto smarrito sia munito di microchip, la Polizia Locale o l'ATS competente procede alla comunicazione diretta del ritrovamento al proprietario o detentore, il cui nominativo sia associato al suddetto microchip al SINAC. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell'Art. 727 del Codice Penale.

Art. 29

Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti

1. La Civica Amministrazione promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento di animali abbandonati.
2. I cani e i gatti ricoverati nel Canile sovracomunale e non reclamati dal proprietario o non ritirati dopo la notifica di ritrovamento, dopo 1 anno dall'ingresso in canile/gattile diventano di proprietà del Comune, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso dei termini, l'animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Canile sovracomunale addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere,

- informa il Responsabile Sanitario e l'Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale.
4. L'affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura del l'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Canile entro sei mesi dall'affido.
 5. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione:
 - a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010;
 - a coloro ai quali sia stato confiscato un animale;
 - a minorenni;
 - a coloro che richiedano animali per interposta persona.
 6. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente a un custode, secondo le norme vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

Art. 30

Vendita e ricovero di animali da compagnia, detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali relativi alla vendita animali da compagnia

1. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina, all'esterno dei negozi e sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi della Legge Regionale n° 33/2019 e s.m.i. e del regolamento regionale n° 02/2017.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie, di acqua e di cibo. Cani e gatti non possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi.
3. Si devono altresì assicurare agli animali:
 - a. un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b. un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - c. che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - d. che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
 - e. un adeguato periodo di illuminazione e la somministrazione di cibo anche durante la chiusura infrasettimanale.
4. I commercianti a qualsiasi titolo di animali devono essere minuti del registro di carico e scarico da tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.
5. È vietato inoltre:
 - a. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti;
 - b. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla condizione dell'attività commerciale;
 - c. esporre animali che non sono in buone condizioni di salute.
6. È vietata la vendita di animali ai minori di anni 18. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione della facoltà di vendere animali d'compagnia, per un periodo massimo di 90 giorni.
7. Fatta salva la Legislazione Nazionale e Regionale in materia, è vietata, a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, la vendita delle specie elencate in Allegato 1. Il trasgressore

- che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
8. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 9. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 10. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 11. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Art 31

Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

1. Non è consentita la vendita di animali d'compagnia né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
2. È vietato porre animali in premio, a qualsiasi titolo, in fiere, feste, sagre, mostre, esposizioni, gare, giochi e trattenimenti pubblici.
3. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici ad esclusione delle attività autorizzate per la vendita su Aree Pubbliche. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Art. 32

Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
 - a. fiere zootecniche;
 - b. fiere, sagre e manifestazioni organizzate dal Comune;
 - a. manifestazioni ed iniziative, valutate dall'UDA, ed autorizzate e patrocinate dal Comune;

- b. organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
 - c. raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 120 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 4. Tutti i cani e gatti che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente, devono essere iscritti al SINAC e devono essere in regola con le eventuali vaccinazioni richieste dall'Autorità Sanitaria competente. Sul luogo il detentore deve avere e mostrare a richiesta dell'Autorità il libretto dell'animale con tutti i dati anzidetti;
 5. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 2 a-c-e), deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Diritti Animali UDA con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata. L'autorizzazione può essere rilasciata dal Sindaco, in coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, previo ottenimento dei pareri favorevoli obbligatori rilasciati dalla ATS territorialmente competente.
 6. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al comma 2, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione all'UDA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno.
 7. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 8. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
 9. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.
 10. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura. Qualunque variazione deve essere tempestivamente segnalata all'UDA. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 11. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.
 12. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.
 13. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 14. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle presenti disposizioni, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della dovuta sanzione amministrativa

prevista dal presente Regolamento.

Art. 33

Detenzione degli animali durante esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004 e s.m.i.;
2. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
3. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
4. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
5. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
6. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
7. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
8. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
9. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraccitamento e stress degli animali esposti;
10. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie.
11. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo;
12. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
13. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ATS di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.
14. È fatto obbligo la raccolta di deiezioni e la pulizia dell'area con acqua.

Art. 34

Circhi con animali

1. L'attendamento di circhi con animali è vietato su tutto il territorio comunale. Resta la facoltà da parte del Sindaco di autorizzare attendamenti in deroga tramite apposita ordinanza e comprovate necessità acquisito il preventivo parere dell'ATS competente per territorio.

Art. 35

Toelettatura di cani e gatti

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria, così come le toelettature "fai da te" e le toelettature "self- service", ove sono consentite unicamente le operazioni

- inerenti il lavaggio del cane.
2. I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.

CAPITOLO VIII

GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE

Art. 36 Colonie feline

1. Definizioni. Ai fini del Regolamento, si intende per:
 - o “gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale;
 - o “concentramento di cani e gatti”: la detenzione, in un unico sito, di un numero superiore a 10 esemplari di cani e/o gatti;
 - o “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un’area, pubblica o privata, all’interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano;
 - o “habitat” di colonia felina: l’area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina;
 - o “oasi felina”: struttura all’aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l’entrata e l’uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
 - o “censimento di una colonia felina”: l’attività di identificazione e registrazione in SINAC dei soggetti che la compongono, effettuata dall’UDA e dell’ATS territorialmente competente, d’intesa con il Comune, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all’area in cui si trovano, georeferenziazione, e del tutor che se ne occupa.
 - o “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in SINAC, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l’igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.
2. Fatte salve le normative e disposizioni stabilite dall’ATS territorialmente competente, i gatti liberi e le colonie feline appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono protetti e tutelati dal Comune ed il Sindaco ne è responsabile. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento. Il Comune collabora con l’ATS territorialmente competente nelle attività di censimento delle colonie feline e identificazione dei gatti liberi.
3. Per il riconoscimento di una nuova Colonia Felina è necessario che venga presentata formale richiesta presso l’ufficio Diritti Animali del Comune da parte del tutor/referente che ne faccia istanza di riconoscimento al sindaco ed all’autorità sanitaria competente;
4. Il Comune collabora l’ATS territorialmente competente per il controllo contenimento delle nascite e per garantire l’attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in applicazione della Legge Regionale per la tutela degli animali d’compagnia e la prevenzione del randagismo. Il Comune di concerto con l’ATS territorialmente competente, promuove quindi la sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell’ATS competente per territorio, dal Responsabile o dal tutor della Colonia. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
5. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione può essere segnalata

- mediante appositi cartelli predisposti dall'UDA.
6. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali (previa acquisizione di nullaosta da parte dell'amministratore), è facoltà del proprietario o dell'amministratore stesso previo consenso dei residenti, consentire la presentazione dell'istanza e l'eventuale posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e l'UDA. Nella colonia, previo il conseguimento dei pareri in base alle norme vigenti, sarà possibile collocare manufatti definiti dal PGT "diversi dagli edifici" con caratteristiche costruttive e funzionali non permanenti, per i quali non sia necessario il titolo edilizio, compatibilmente con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua.
 7. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'UDA d'intesa con l'ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
 8. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto all'UDA. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
 9. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali e darne comunicazione all'Ufficio comunale competente prima dell'inizio dei lavori. A tal riguardo gli Uffici Comunali interessati e competenti, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS territorialmente competente, ed alle Associazioni protezionistiche presenti sul territorio, si attiverà per l'individuazione temporanea del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alla/e colonia/e interessata/e dagli interventi; dovrà altresì essere consentita a chi si occupa dei gatti (Tutor) con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali; al termine dei lavori i gatti, anche previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere riportati sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, e comunque assicurando loro un adeguato rispetto del benessere.
 10. Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite e può valutare eventuali forme di sostegno per il mantenimento e la cura delle stesse.
 11. Il Comune, in collaborazione con l'ATS territorialmente competente ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d'compagnia e prevenzione del randagismo, promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, rilasciando un attestato di frequenza.
 12. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare all'Ufficio comunale competente il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria. L'elenco delle colonie, redatto e aggiornato dall'ufficio comunale competente, è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.
 13. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure di

identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell'Ufficio Diritti Animali e dell'ATS territorialmente competente. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualifica e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati.

14. I tutor di colonia e le colonie stesse sono registrati nel SINAC.
15. Il tutor può recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'UDA ed all'ATS territorialmente competente, e può proporre un sostituto.
16. È fatto divieto di catturare gatti liberi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Art. 37

Oasi feline

1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'compagnia e prevenzione del randagismo e del Regolamento Regionale n° 02/2017; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione autorizzata dall'UDA senza scopo di lucro.

CAPITOLO IX

RANDAGISMO, SMARRIMENTO, FUGA, AVVELENAMENTO E MORTE DI CANI

Art. 38

Obblighi in caso di fuga e scomparsa

1. Fatto salvo l'Art. 27 del presente Regolamento, il proprietario ed il detentore dell'animale hanno l'obbligo di denunciare attraverso il portale SINAC da parte di medico veterinario abilitato, ATS territorialmente competente o UDA, nonché ed al Comando Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane o del gatto posseduto, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui alla Legge Regionale n° 33/2009 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni.
2. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane o del gatto fuggito sono a carico del proprietario o detentore. Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Art. 39

Divieto di abbandono

1. Fatte salve le più speciali norme di carattere Penale, è fatto altresì divieto abbandonare cani e gatti di cui si abbia la proprietà o la detenzione.
2. Viene equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

Art. 40

Randagismo

1. La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Locale, alle Forze di Polizia operanti sul territorio o direttamente all'Autorità Sanitaria preposta.

Art. 41

Morte e smaltimento delle spoglie animali

1. Lo smaltimento delle spoglie animali può essere effettuato attraverso l'incenerimento (cremazione)

avvalendosi di ditte specializzate, previa comunicazione al Medico Veterinario che registrerà in SINAC il decesso dell'animale e seguendo le normative vigenti.

2. Lo smaltimento delle spoglie di animali rinvenuti sul suolo pubblico è a carico del Comune di Pandino.
3. Chiunque rinvenga spoglie di animali domestici e non sul suolo pubblico deve contattare l'Ufficio Diritti Animali del Comune di Pandino che provvederà al ritiro e smaltimento.

Art. 42

Avvelenamento di animali

1. La materia è normata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10/2/2012 e successive modificazioni e nuove normative. Inoltre si fa riferimento all'Ordinanza 14 gennaio 2010 (GU n. 33 del 10-2-2010) e s.m.i. recante: *"Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati"*. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente, per cui è vietata la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Fatte salve le più speciali norme nazionali e regionali, il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati ha l'obbligo di segnalare il caso alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia Locale e l'UDA competente per la tutela degli animali) indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati allegando il certificato redatto da veterinario. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre alle più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse con idonea cartellonistica e pubblicità al fine di raggiungere la maggior parte della popolazione. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

CAPITOLO X

ANIMALI DA REDDITO, CORTILE, ESOTICI E SELVATICI (non da allevamento)

Art. 43

Abbandono e rilascio di animali

1. È severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Non è consentita l'immissione di specie esotiche estranee alla naturale biocenosi di questo Comune, provenienti da altre strutture italiane o da altri paesi.
3. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse disponibili, l'allestimento e il funzionamento di centri di recupero per la fauna selvatica autoctona.

Art. 44

Mammiferi, ovipari, e fauna minore e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela

dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al Regolamento (UE) 2016/1141 e del relativo D.Lgs. n°230/2017, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.

2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie.
3. È vietato fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e fauna minore, in particolare è vietato fornire cibo ai colombi e affini su tutto il territorio comunale.
4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Garante per la tutela degli animali.
5. È vietata la cattura di animali selvatici, ed anche il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, se non solo ad enti scientifici autorizzati dalle Regioni e su parere dell'INFS, a scopo di studio e ricerca scientifica.
6. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio comunale, nel periodo al di fuori del periodo riproduttivo o dello svezzamento.
7. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.
8. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

CAPO 1 - DETENZIONE DI ANIMALI DA CORTILE

1. È consentita la detenzione previa autorizzazione comunale ed acquisiti i pareri degli Uffici competenti, e subordinata all'ottenimento del codice unico di detenzione animale, di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile in numero non superiore alle dieci unità complessive. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali come dettagliato nei capi successivi.

CAPO 2 – NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DETENZIONE DI CAVIE E RODITORI

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da compagnia di cui al presente Regolamento ovvero a norme di carattere Regionale e Nazionale; a coloro che detengono cavia e roditori per scopo amatoriale e non da allevamento è fatto obbligo di:
 - a. far soggiornare i roditori in un ambiente controllato, di dimensioni adeguate a potersi muovere bene ed avere delle giuste distrazioni (arricchimento ambientale);
 - b. qualora il proprietario disponga dello spazio per creare un ricovero esterno, la recinzione deve essere infissa molto profondamente (inaccessibile ai predatori terrestri) e coperta da una recinzione che impedisca l'attacco dagli uccelli predatori;
 - c. effettuare l'eventuale spostamento a mezzo di trasportino;
 - d. effettuare la cattura senza essere presi per le orecchie;
 - e. per i roditori da appartamento (criceti, cavia, ecc...) assicurare cibo ed acqua secondo le

necessità della specie e garantire il movimento necessario detenendo le specie in strutture idonee per materiale e dimensione;

CAPO 3 - NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DETENZIONE DI EQUIDI, OVINI, CAPRINI E SUINI

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da compagnia di cui al presente Regolamento ovvero a norme di carattere Regionale e Nazionale; è consentita la detenzione previa autorizzazione comunale ed acquisiti i pareri degli Uffici competenti, e subordinata all'ottenimento del codice unico di detenzione animale, di singoli o piccoli gruppi di equidi, ovini, caprini e suini per scopo amatoriale e non da allevamento, per i quali è fatto obbligo di:
 - a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche. Agli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli,
 - b. mettere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente;
 - c. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
 - d. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
 - e. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
 - f. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente, quindi agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno tre ore, ove possibile in paddock erbosi e, ove possibile, in gruppo;
 - g. dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
 - h. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
 - i. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
 - j. non sottoporre gli animali a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - k. non sottoporre gli animali ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche, di età o caratteristiche comportamentali;
 - l. non sottoporre gli animali ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
 - m. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.
 - n. I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ATS territorialmente competente che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.
2. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

CAPO 4 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DELL'AVIFAUNA IN CATTIVITÀ E DEGLI UCCELLI DA COMPAGNIA

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da compagnia di cui al presente Regolamento ovvero a norme di carattere Regionale e Nazionale; a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, che copra almeno la metà della parte superiore;
 - d. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso comprovate da visita veterinaria; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio;
 - i. vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici;
 - j. si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
4. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
5. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.
6. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento

CAPO 5 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI ESOTICI, DEI PESCI, ANFIBI, TARTARUGHE ED ALTRI RETTILI E INVERTEBRATI, IN CATTIVITÀ

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di

- apposita autorizzazione del Comune.
3. Nel caso di detenzione, il proprietario deve dare comunicazione della presenza dell'animale esotico al Sindaco del comune nel quale è esercitata la detenzione entro 8 giorni. La comunicazione va corredata di documenti atti a consentire l'esatta identificazione degli animali e dimostrarne la legittima provenienza. Il detentore dichiara di conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché le disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico sanitari dei ricoveri e aree ad essi destinati. Entro 8 giorni dall'evento, il detentore comunica al Sindaco anche morte o alienazione dell'animale, oltre che eventuali nascite.
 4. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da compagnia di cui al presente Regolamento ovvero a norme di carattere Regionale e Nazionale; a coloro che detengono in cattività, a titolo di compagnia, pesci, anfibi tartarughe ed altri rettili ed invertebrati, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a. non tenere animali in acquari di forma non consona alla specie;
 - b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere dimensioni idonee per la specie più lunga ospitata e comunque mai inferiore ai 30 Lt.;
 - c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni idonee per la specie più lunga ospitata e comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibe, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
 - g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
 - h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
 - i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
 5. I possessori di animali esotici sono tenuti a denunciare al Comune, entro 8 giorni, l'acquisto, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti
 6. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo eccezione e deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
 7. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe (acquatiche palustri o terrestri) di origine alloctona di provvedere alla chippatura e registrazione delle specie e successivamente inviare comunicazione di possesso all'UDA del Comune e Carabinieri Forestali territorialmente competenti.
 8. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
 9. Tutte le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per

esigenze sanitarie.

10. Il trasgressore che non ottempera alle presenti disposizioni è sanzionato, oltre che più speciali disposizioni amministrative e penali, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento

CAPO 6 –FAUNA SELVATICA: RONDINI, BALESTRUCCI (rondini), TOPINI (rondine riparia), CHIROTTERI (pipistrelli), RAPACI NOTTURNI E DIURNI, ERINACEUS (Riccio Europeo)

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondini, balestrucci (rondini), topini, chirotteri (pipistrelli) e rapaci notturni e diurni nidificanti nel territorio comunale di Pandino.
2. Il Comune, riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni, topini, ecc...), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.
3. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche e private, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione all'UDA.
4. È vietato distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente nuocere, anche momentaneamente, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
5. È vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondini, balestrucci (rondini), topini, chirotteri (pipistrelli) e rapaci notturni e diurni. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Comune competente.
6. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° Aprile e il 30 Agosto, o al di fuori di esso, ove negli edifici siano presenti nidi attivi di rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, Art.21, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi.
7. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe a quanto stabilito solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 01 Settembre ed il 30 Marzo, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
8. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Qualora gli interventi edilizi siano da considerarsi di estrema urgenza secondo il Regolamento Edilizio (RE) o indifferibilità, riconosciuta dagli enti di tutela (Comune, Soprintendenze), gli stessi devono essere eseguiti in base a quanto previsto dalle "Linee Guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi".
9. Gli edifici che ospitano colonie di rondoni sono riportati in un elenco aggiornabile, pubblicato sul sito del Comune di Pandino, redatto da professionisti e supervisionato dal Garante per la tutela degli animali, al fine di fornire a tutti i cittadini e ai tecnici uno strumento per la tutela delle colonie e per la pianificazione degli interventi edilizi di cui ai commi 2 e 3.

10. Sugli edifici di pertinenza, il Comune si impegnerà a salvaguardare rondini/rondoni, balestrucci e chiroterri (pipistrelli), anche tramite l'installazione di cassette nido.
11. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato [...], la potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica, previo avviso all'UDA.
12. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
13. È vietato effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
14. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti anti-uccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiroterri.
15. È vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale, con eccezione agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.
16. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore, senza autorizzazione dell'UDA. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombe su tutto il territorio cittadino.
17. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti, da concordare con il Garante per la tutela degli animali, atti a scongiurare l'impatto dell'avifauna con dette superfici.

CAPO 7 – MYOCASTOR (Nutria)

1. La presenza di appartenenti alle specie myocastor segue le normative provinciali e regionali in materia.

CAPITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 46

Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici e da pelliccia

1. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di animali a fini di sperimentazione/vivisezione e per produzione di pellicce.

Art. 47

Recupero e riabilitazione animali da laboratorio

1. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, alla riabilitazione e all'affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

Art. 48

Educatore cinofilo e centri di addestramento ed educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani senza prevedere l'utilizzo di una struttura fissa, deve presentare al Comune di residenza apposita richiesta. All'atto della domanda, il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente regolamento.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

Art. 49

Sequestro amministrativo e confisca

1. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, fatte salve le più speciali norme regionali e nazionali a tutela degli animali, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi. A convalida del sequestro verrà disposto l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.
2. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, con provvedimento motivato, si disporrà la confisca.

Art. 50

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di Polizia, al Corpo di Polizia Provinciale e Locale e le Guardie Zoofile preventivamente autorizzate dal Comune di Pandino;
2. Pur non esistendo attualmente obblighi in materia, si ritiene opportuno che il Comandante della Polizia Locale possa disporre la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che operi in sinergia il SINAC e con le associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.

Art. 51

Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme contenute in altre disposizioni comunali con esso incompatibili o coincidenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e fatte salve le più superiori e speciali norme a carattere regionale, nazionale e comunitario, si osservano, in quanto applicabili, le normative e disposizioni vigenti

Art. 52

Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n 689, Art. 16 comma 2) si applica la sanzione amministrativa da 200 € in deroga all'Art. 16 comma 1) della medesima Legge.
2. Si applica l'art.8 bis della legge n689/81, introdotto dall'art.94 del decreto legislativo n°507/99
3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo saranno destinati ad attività inerenti la tutela degli animali e il loro benessere

Art. 53

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione all'Albo. Dallo stesso giorno sono abrogati tutti i Regolamenti Comunali inerenti gli animali e le altre disposizioni normative a carattere locale.

ALLEGATO 1: ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE E/O LA VENDITA

Per alcuni Ordini, Famiglie e Generi molte specie sono già vietate dalla normativa nazionale, ma per semplicità non si riporta questa informazione e viene considerato tutto il gruppo tassonomico. La tassonomia in Tabella è quella adottata dalla International Union for Conservation of Nature (IUCN), e sarà automaticamente modificata in accordo con gli aggiornamenti tassonomici. Vedi eccezioni e deroghe nelle note.

Classe	Ordine	famiglia	Specie (1)	Vietata la detenzione	Vietata la vendita
Reptilia	Testudines	Emydidae	Tutte		X
		Geoemydidae	Tutte		X
	Testudines	Kinosternidae	Tutte		X
Aves	Struthioniformes	Struthionidae	Tutte	X	X
		Casuaridae	Tutte	X	X
		Rheidae	Tutte	X	X
	Accipitriformes		Tutte (2)	X	X
	Falconiformes		Tutte (2)	X	X
	Strigiformes		Tutte (2)	X	X
Mammalia	Monotremata		Tutte	X	X
	Didelphimorphia		Tutte	X	X
	Paucituberculata		Tutte	X	X
	Microbiotheria		Tutte	X	X
	Notoryctemorphia		Tutte	X	X
	Dasyuromorphia		Tutte	X	X
	Paramelomorphia		Tutte	X	X
	Diprodontia		Tutte	X	X
	Tubulidentata		Tutte	X	X
	Sirenia		Tutte	X	X
	Afrosorcida		Tutte	X	X
	Macroscelidae		Tutte	X	X
	Hyracoidea		Tutte	X	X
	Proboscidea		Tutte	X	X
	Cingulata		Tutte	X	X
	Pilosa		Tutte	X	X
	Scandentia		Tutte	X	X
	Dermoptera		Tutte	X	X
	Primates		Tutte	X	X
	Rodentia	(3)	Tutte	X	X
	Lagomorpha		Tutte	X	X
	Erinaceomorpha		Tutte	X	X
	Soricomorpha		Tutte	X	X
	Chiroptera		Tutte	X	X
	Pholidota		Tutte	X	X
	Carnivora		(4)	X	X

	Perissodactyla		Tutte	X	X
	Artiodactyla		Tutte	X	X
	Cetacea		Tutte	X	X
(1) Sono esclusi dal presente divieto tutti gli animali appartenenti a razze domestiche da reddito e/o compagnia. Sono esclusi tutti gli eventuali ibridi. (2) Deroga per tutte le specie dell'Ordine per coloro in possesso dei requisiti richiesti per attività di falconeria. (3) Tutte, con esclusione delle famiglie: Dipodoidae, Cricetidae, Muridae. (4) Tutte, con esclusione del furetto domestico.					

ALLEGATO 2: ACRONIMI

DVSA: Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;

ATS: Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL)

UDA: Ufficio Diritti Animali

UE: Unione Europea

SIVAE: Società Italiana Veterinaria per gli Animali Esotici

IAA: Interventi Assistiti con gli Animali

REC: Rete Ecologica Comunale

RE: Regolamento Edilizio

TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Convenzione (di Washington) sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione

GU: Gazzetta Ufficiale

IUCN: International Union for Conservation of Nature (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura)

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

SINAC: Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia